

Circolare informativa al servizio delle Imprese

Tavagnacco, 16 marzo 2018

n. 3/2018



Restate in contatto con noi anche tramite Facebook:
Nella nostra pagina SIU - Servizi Imprese Udine
Link diretto <https://www.facebook.com/serviziimpreseudine>
Trovate tanti aggiornamenti sui nostri servizi e corsi,
informazioni utili e nuove idee per sviluppare la vostra attività e la vostra impresa.
Basta mettere Mi piace alla pagina e saremo connessi.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
Si ricorda di verificare con cadenza settimanale la ricezione di comunicazioni sulla propria PEC aziendale

Rimborsi Fiscali – accelerati i tempi di pagamento con priorità ai rimborsi IVA

Con un Decreto del 22 dicembre 2017 il Dipartimento delle Finanze dà il via libera all'attuazione della recente riforma che ha introdotto particolari modalità per il pagamento dei rimborsi, richiesti dai contribuenti, da conto fiscale.

Si evidenzia che Il decreto si applica a tutti i rimborsi a partire dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal periodo di imposta a cui si riferiscono, dando però priorità ai rimborsi IVA. Per gli altri pagamenti invece, si seguirà la seguente sequenzialità:

- a) data di erogabilità più remota;
- b) data di presentazione più remota;

- c) periodi di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto;
- d) l'importo minore.

Si fa presente, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni tra Entrate ed agenti della riscossione ai fini del pagamento dei rimborsi.

A partire, infatti, dal 1° gennaio 2018 la trasmissione delle informazioni avviene solo per via telematica. Si precisa, infine, che eventuali variazioni dei beneficiari, o dei codici IBAN di accreditamento, devono essere comunicati agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.

Aumenta il tasso di interesse legale

Il tasso di interesse legale annuo per il 2018 è triplicato rispetto a quello del 2017. In particolare, si passa, dallo 0,1% allo 0,3% dal 1° gennaio 2018 secondo quanto stabilito dal decreto del MEF del 13 dicembre 2017.

Dunque, da quest'anno pagare le imposte con ritardo costerà di più. Un primo effetto dell'aumento allo 0,3% è possibile individuarlo nel calcolo degli interessi dovuti nell'ipotesi di ravvedimento operoso. Infatti, tale strumento

deflattivo del contenzioso prevede l'applicazione oltre che della sanzione ridotta prevista a seconda della violazione commessa anche degli interessi al tasso annuo legale per ciascun giorno di ritardo avuto nella regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento del tributo.

Si tenga presente che a tal proposito il principio prevede che i tassi interesse in vigore negli anni trovino applicazione per ciascuno dei giorni (ricadenti nel ravvedimento).



La modifica del tasso di interesse ha il conseguente effetto anche per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni. Infatti, i coefficienti per il calcolo dei predetti valori sono annualmente adeguati (con Decreto MEF) al nuovo tasso annuo legale in vigore (a tal proposito si ricorda che i coefficienti variano in base all'età del beneficiario

dell'usufrutto, rendita o pensione).

Si consideri, infine, che il nuovo tasso in vigore da quest'anno avrà i suoi effetti anche per altri rapporti economici, quali ad esempio: interessi maturati sul deposito cauzionale nell'ambito della locazione immobiliare; - gli interessi che maturano sui conti correnti bancari/postali; interessi dovuti sul mutuo.

Invio “Spesometro” rinviato al 6 aprile 2018

L'Agenzia delle Entrate, con un recente provvedimento ha prorogato la scadenza per l'invio dei dati fatture, c.d. “spesometro”, relativo al secondo semestre 2017.

La nuova scadenza viene fissata al 6 aprile 2018.

Entro tale data, inoltre, sarà possibile inviare eventuali correzioni delle comunicazioni inviate per il primo semestre 2017.

Approvati i nuovi studi di settore 2018

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, i 193 modelli e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2018 da utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2017.

In particolare, tali modelli:

- a) riguardano studi relativi ad attività economiche del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio;
- b) contengono anche le informazioni relative ai correttivi crisi, individuate sulla base della

metodologia adottata dalla Commissione degli esperti;

c) dovranno essere compilati anche dalle imprese minori in contabilità semplificata, seguendo le specifiche modalità di determinazione del reddito di impresa.

Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata, la modulistica degli studi di settore sarà successivamente integrata con informazioni aggiuntive al fine di tener conto, ad esempio, delle rimanenze finali di magazzino.

Come cambia per agenti di commercio la deducibilità delle schede carburanti

La **Legge di Bilancio 2018** ha disposto l'obbligo dal 01/07/2018 della fattura elettronica per gli acquisti di carburante. Il *comma 920 della Legge 205/2017*, modificando *l'art. 22 del DPR 633/72*, prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva, devono essere documentati con la fattura elettronica. Inoltre, modificando *l'articolo 164 Tuir*, il *comma 922* ha previsto che le spese di

carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate**, allo scopo di limitarne la deducibilità e la detraibilità ai fini Iva, evidenziando così solo i pagamenti tracciabili. Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle Entrate disciplinare i tempi e le modalità attuative della presente disposizione.



FERIE: MATURAZIONE, FRUIZIONE E CONTRIBUZIONE INPS

Entro il **30 giugno** dovranno essere godute le ferie del 2016, entro il 16 agosto dovranno essere pagati i contributi sulle eventuali ferie del 2016 non ancora godute.

La disciplina delle ferie ha subito negli ultimi anni diversi ritocchi, che hanno costretto le aziende a seguire la materia con molta più attenzione. Di questa complessa normativa diamo ora un breve riscontro al fine di agevolare le aziende clienti nella loro gestione.

Il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile sancito dalla Costituzione e dal Codice civile finalizzato al recupero delle energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa.

La legge disciplina la maturazione, la durata minima, i termini di fruizione delle ferie.

MATURAZIONE

La maturazione delle ferie è legata alla effettiva prestazione lavorativa, esse infatti maturano in un periodo di dodici mesi di prestazione lavorativa. Modalità e conteggio dei mesi vengono regolarmente da ogni singolo contratto collettivo nazionale.

DURATA

La durata minima prevista per legge è pari a quattro settimane per anno di servizio, pari a un periodo consecutivo di 28 giorni di calendario (7 giorni x 4 settimane). I contratti collettivi possono regolamentare diverse durate e diversi criteri di calcolo.

FRUIZIONE

Essendo un diritto irrinunciabile, la fruizione delle stesse non può essere sostituita con il pagamento di una indennità sostitutiva.

Salvo diverse regolamentazioni collettive, il periodo minimo di ferie annuali va goduto:

per almeno **2 settimane nel corso del periodo di maturazione**

per le restanti **due settimane, entro i 18 mesi successivi** il termine dell'anno di maturazione, salvo termini più ampi previsti dalla contrattazione nazionale

CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE

L'Inps ha stabilito che il termine legale o contrattuale previsto per la fruizione delle ferie, diventa anche il termine entro cui versare i contributi. L'Inps definisce **la scadenza dell'obbligo contributivo il 18° mese successivo il termine dell'anno solare di riferimento**, salvo diverse previsioni contrattuali. Pagati i contributi sulle ferie pregresse, il

godimento delle stesse in epoca successiva, autorizza il datore di lavoro a recuperare i contributi versati in precedenza.

SANZIONI

Per non aver concesso un periodo di ferie pari almeno a due settimane nel corso dell'anno di maturazione:

- € 100,00 - € 600,00 (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di violazione)

- € 400,00 - € 1.500,00 (se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata in almeno due anni)

- € 800,00 - € 4.500,00 (se la violazione riguarda più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno quattro anni)

importante

Con la presente informativa rendiamo noto ai clienti del servizio paghe che l'ufficio stesso imputerà il godimento mensile delle ferie comunicateci **esclusivamente al residuo ferie riferito alle annualità più vecchie, seguendo un criterio prudenziale suggerito dal Ministero del Lavoro.**

Qualora, contrariamente alla prassi di cui sopra, i signori clienti volessero imputare le ferie godute in un determinato mese all'anno in corso di maturazione o a diversa annualità, **dovranno comunicare inequivocabilmente all'ufficio tale intenzione.**

A partire dall'anno in corso, l'assoggettamento a contribuzione Inps del valore delle ferie maturate e non godute dovrà essere gestito direttamente dalle aziende clienti.

I datori di lavoro che avessero ancora avanzi di ferie riferiti a vecchie annualità, sono tenuti a comunicare a SIU il numero di giornate di ferie relative su cui versare la contribuzione, in mancanza, la scrivente non predisporrà alcun versamento contributivo aggiuntivo a questo titolo.

Entro il 30 giugno di ogni anno, compreso quello in corso, i signori clienti dovranno comunicare per iscritto il numero esatto di ferie residue su cui versare i contributi; per l'anno in corso: ferie anno 2016



IL TUO 730 MERITA UN OCCHIO ESPERTO



IMMEDIATO, ECONOMICO, SICURO !

ANCHE COLORO CHE NON HANNO UN LAVORO STABILE O SONO DISOCCUPATI POSSONO COMPILARE IL MODELLO 730.

DETRAZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L'ACQUISTO DEI MOBILI ED IL RISPARMIO ENERGETICO.

CONSULENZA NELLA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI E NELLA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA PER L'OPZIONE DELLA CEDOLARE SECCA.

PROMOZIONE RISERVATA AI NUOVI CLIENTI € 50 IVA INCLUSA*

*promozione valida solo il primo anno



PUOI INOLTRE RICHIEDERE IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA **IMU / TASI**

INPS

RICORDA CHE IL CUD INPS NON ARRIVA PIÙ VIA POSTA, PUOI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE TELEMATICA DEL TUO **CUD INPS**, **SENZA CODE, SENZA PERDITE DI TEMPO**

SERVIZI IMPRESE
UDINE



IL TUO CONSULENTE FISCALE DI FIDUCIA

CONFCOMMERCIO UDINE – SERVIZI IMPRESE UDINE SRL

VIA ALPE ADRIA 16 – 33100 TAVAGNACCO (UD)

ALL'USCITA DELLA TANGENZIALE DIETRO IL PALAZZO HYPO-BANK

Tel. **0432.538650** - E-mail: contabilita@servizi.impresе.ud.it

orario 8.30-12.30 14.00-17.30 venerdì 8.30-12.30

FISSA UN APPUNTAMENTO

E IN TUTTA LA PROVINCIA: LATISANA (0431.50036), LIGNANO (0431.721339), TOLMEZZO (0433.2612), UDINE (0432.538650)

GLI ESPERTI CHE TI
AIUTANO



www.servizi.impresе.ud.it
www.facebook.com/serviziimpresеudine
twitter.com/serimpresеudine